



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 30/05/2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa cause civili iscritte al R.G. 1002/2012 e 1517/2015 Panella Graziano e Panella Elsa - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1253/2018 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1253/2018 pubbl. 23/06/2018 nelle cause civili iscritte al n. 1002 del ruolo generale dell'anno 2012 e al n. 1517 del ruolo generale dell'anno 2015 promosse da Panella Graziano e Panella Elsa contro il Comune dell'Aquila, aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, località Cese di Preturo, censito nel NCT foglio 34, particelle 106 e 92, occupato in via di urgenza dal Commissario Delegato per la Ricostruzione per la realizzazione di moduli abitativi e scolastici ad uso provvisorio, a seguito dell'evento sismico del

6/04/2009 (prot. UCE 8673 del 2/07/2018);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l’Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell’obbligo in capo all’Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell’Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, acquisita dall’Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che “*non sussistono dubbi circa l’obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune*”;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l’Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell’Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, acquisita dall’Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che “*in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall’organo tecnico amministrativo ai fini dell’esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge*”;

Preso atto che la Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1253/2018:

- determina l’indennità di espropriazione relativa all’immobile di cui trattasi in € 64.869,60 oltre interessi legali dal 30/09/2015 fino al deposito;
- determina l’indennità di occupazione temporanea dell’immobile in questione in € 34.236,73 oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 15/05/2009 fino al deposito;
- ordina al Comune dell’Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU;

Preso atto che il Comune dell’Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, provvedeva al deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, con le seguenti determinazioni:

- n. 2399 del 3/11/2014 per la particella 106 dell’importo pari ad € 28.085,56 di cui € 21.980,00 per indennità d’esproprio ed € 6.105,56 per indennità d’occupazione;
- n. 2403 del 3/11/2014 per la particella 92 dell’importo pari ad € 25.938,89 di cui € 20.300,00 per indennità d’esproprio ed € 5.638,89 per indennità d’occupazione;

Rilevato che con le determinazioni sopra elencate il Comune dell’Aquila, in riferimento al terreno sopra descritto, ha depositato la somma complessiva di € 54.024,45 di cui € 42.280,00 a titolo di indennità di espropriazione e € 11.744,45 a titolo di indennità di occupazione;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l’importo da trasferire al Comune dell’Aquila, pari agli importi stabiliti in sentenza, detratto quanto già depositato dal Comune dell’Aquila con le sopra richiamate determinazioni, ammonta ad € **45.081,88** di cui € 22.589,60 a titolo di indennità di espropriazione ed € 22.492,28 a titolo di indennità di occupazione;

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali, valutati complessivamente in € **4.868,29** di cui € 4.095,55 maturati sull’indennità di occupazione a partire dal 15/05/2009 fino al 31/07/2019 ed € 772,74 maturati sull’indennità di esproprio a partire dal 30/09/2015 fino al

31/07/2019;

Considerato che la valutazione degli interessi legali viene effettuata fino al 31/07/2019, data ritenuta congrua per consentire il deposito delle somme da parte del Comune dell'Aquila presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, e per effettuare il versamento agli aventi diritto da parte di quest'ultimo;

Ritenuto infine di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di € 867,25 pari alla metà delle spese di registrazione della sentenza in questione, stante la compensazione delle spese tra le parti disposta dalla Corte di Appello;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € 50.817,42 derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 45.081,88
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 4.868,29
Spese di registrazione sentenza	€ 867,25
Somma complessiva da trasferire	€ 50.817,42

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1253/2018 pubbl. 23/06/2018 nelle cause civili iscritte al n. 1002 del ruolo generale dell'anno 2012 e al n. 1517 del ruolo generale dell'anno 2015 promosse da Panella Graziano e Panella Elsa, la somma complessiva di € 50.817,42 (cinquantamilaottocentodiciassette/42) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 30 maggio 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

